



Comune di Foggia

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA

(Delib. C. C. del 22.07.2010 n. 50)

CAPO I TOPONOMASTICA

art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

art. 2

Concetto di area di circolazione

1. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.
2. Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata, sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.
3. All'esterno dei centri abitati si determina, come area di circolazione in dipendenza dello sviluppo edilizio, l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

art. 3

Denominazione delle aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.
2. Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
3. Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.
4. Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là dal centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando, dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne, facendo ritenere opportuna una distinta denominazione.

art. 4

Assegnazione della toponomastica

1. E' compito dell'Ufficio toponomastica esaminare, studiare e proporre l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
2. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione nonché l'intitolazione di strutture di pubblico interesse sono di competenza della Giunta Comunale e devono essere inviate al Prefetto.
3. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'Interno, può derogare al divieto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.
4. La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti deve essere autorizzata dall'Ufficio Toponomastica, dopo aver concordato l'ubicazione e la tipologia, sentito l'Assessore al ramo.

art. 5

Criteri per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi

1. Il toponimo, indichi esso persone, località od altro, deve essere idoneo sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica; non deve essere motivato esclusivamente da fini onorifici e nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.
2. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non ha valore vincolante.
3. Il Comune può richiedere autorizzazione all'Ente proprietario della strada per l'assegnazione dei toponimi delle strade che immettono in aree comunali.
4. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione esistenti al fine di non arrecare danni economici agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 1005-23 n. 1158 e dalle legge 23.06.1927 n. 1188.
5. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente per almeno cinque anni.

art. 6

Richiesta di denominazione

1. Le richieste di denominazione per qualsiasi tipo di area di circolazione nonché di intitolazione di strutture di pubblico interesse, possono essere avanzate da: Sindaco, Consiglieri Comunali, Componenti della Giunta Comunale, Consigli Circostrizionali, Enti Pubblici o Privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, Partiti Politici, Istituti, Circoli, Organizzazioni Sindacali, Comitati di almeno 500 Cittadini.
2. Le richieste possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione eventualmente attribuirlo oppure specifiche, se comprensive di tale determinazione.
3. Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.

4. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente, che può proporre nuovamente l'istanza presentando supplementi di documentazione dopo almeno due anni successivi al rigetto.

art. 7

Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Il Comune su disposizione dell'Ufficio Toponomastica, tramite il Servizio competente, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su appositi pali di sostegno.
3. Le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 40x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su pali di sostegno di cm. 80 x cm. 20 (h) e comunque nel rispetto delle normative vigenti.
4. Le targhe vanno poste all'inizio della strada sul lato destro e ove non possibile, sul lato sinistro ad una altezza minima di mt. 2.20 dal suolo, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio.

art. 8

Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale, prima del posizionamento delle targhe.
2. Non è possibile attribuire numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

art. 9

Obbligo di comunicazione

1. Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere all'ufficio responsabile della toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica stessa.
2. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione ne viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

CAPO II NUMERAZIONE CIVICA

art. 10

Definizione e regole della numerazione civica

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili del suolo pubblico o privato aperto al pubblico e destinato alla viabilità.
2. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).
3. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

4. Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30.05.1989, n. 223 art. 42, c. 1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo.
5. La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice, da cortili o scale interne.
6. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.
7. All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30.05.1989, n. 223 art. 42, c. 1); sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.
8. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.
9. E' compito dell'Ufficio Toponomastica attribuire la numerazione civica.

art. 11

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

1. La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra,
2. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere o soltanto dispari o soltanto pari.
3. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

art. 12

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

1. Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

art. 13

Numerazione interna

1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
2. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alta.
3. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unica o principale.
4. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

art. 14

Numeri civici per i futuri accessi

1. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

art. 15

Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta all'Ufficio Toponomastica, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 .
2. La richiesta di attribuzione del numero civico interno deve essere corredata dell'opportuna modulistica, allegata al presente regolamento con indicazione anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.
3. Il costo della targa e della targhetta per il numero civico esterno è indicato dalla Giunta Comunale a seguito di espletamento di gara di fornitura ed è posto a carico del proprietario dell'immobile costo della targa e della targhetta dovrà essere pagato dal proprietario dell'immobile in sede di rilascio del permesso a costruire ed andrà ad incrementare un apposito capitolo di bilancio.
4. Nel caso in cui la procedura di revisione della numerazione civica dipenda da motivazioni imposte dall'Amministrazione Comunale, le spese relative alle targhettes sono a carico del Comune.

art. 16

Targhe per la numerazione civica

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescente e devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) scritta e bordo scuri su fondo bianco;
 - b) forma rettangolare cm. 15 x cm. 10 (h) di lamiera zincata e PVC adesivo di tipo Permanent ;
 - c) in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.
2. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.
3. Le targhe devono essere apposte ad una altezza di mt. 2.00 dal suolo preferibilmente in alto a destra di ciascun portone oppure, in caso di cancello, sul pilastro destro.
4. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altra e nel caso l'accesso sia situata in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.
5. Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata possibilmente, anche la denominazione dell'area di circolazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

art. 17

Obblighi del richiedente

1. A costruzione ultimata il proprietario ovvero il costruttore del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e se occorre, del numero interno.

2. Le spese per la fornitura e posa in opera della targhetta del numero civico sono a carico o del proprietario dell'immobile.
3. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura e di effettuare l'immediato ripristino in caso di ristrutturazione.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).

art. 18

Obblighi dei Comune

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica: gli è comunque fatto obbligo provvedere, in occasione del Censimento Generale della Popolazione in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

art. 19

Sanzioni e misure per il ripristino

1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
2. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino a regola d'arte, all'autore del danno ovvero il ripristino d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.
3. Per l'inottemperanza di quanto disposto in attuazione dell'art. 15 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 80 Euro a 500 Euro.
4. In tale caso il Comune provvede alla corretta indicazione della numerazione civica, addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'articolo 43, comma 3, dei D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233.
5. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo l'Ufficio Toponomastica segnala gli inadempimenti e gli abusi riscontrati al Corpo di Polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
6. Le corrispondenti misure accessorie e ripristinatorie sono attuate dall'Ufficio Toponomastica.
7. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento comunale relativo alla gestione della toponomastica cittadina e alla gestione della numerazione civica basa i suoi articoli prevalentemente sulle leggi anagrafiche, delle quali riporta integralmente le parti di competenza, e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

Legge 24.12.1954, n. 1228

art. 10

1. Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30.05.1989, n. 223

art. 42

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
3. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e Simili.
3. La numerazione degli accessi sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di Statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

art. 43

Obblighi dei proprietari di fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico - se trattasi di fabbricato ad uso abitazione - sia che trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario vi provvede il Comune, addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

